

**CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE STIPULATO DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO CON CONSORZIO BLU SOCIETA' COOPERATIVA PER LA GESTIONE IN LOTTI SEPARATI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SANITARI PRESSO VARIE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO:
LOTTO 4 "RSA E CD CICIGNANO" – AMBITO PRATO- CIG MADRE N. 85371062BD – CIG DERIVATO N. 9684188CBD**

L'anno duemilaventitre (2023) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato-Pistoia in qualità di Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (RES), domiciliata per la carica presso l'Azienda

E

CONSORZIO BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Faenza (RA), 48018, Via degli Insorti 2, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di Ravenna al n. 02569290394 in data 17/01/2017 C.F. 02569290394 e P.IVA 02569290394 rappresentata legalmente dalla Dott.ssa Katia Ceccarelli nata a Bologna (BO) il 22/12/1973 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante.

PREMESSO CHE:

- con delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1414 del 24/11/2020 è stata indetta una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, volta alla conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento, in lotti separati, della gestione dei servizi socio sanitari e sanitari presso strutture residenziali e semiresidenziali dell'Azienda USL Toscana Centro;
- a seguito degli esiti di gara, con delibera Direttore Generale n. 1121 del 06/10/2022, esecutiva a termini di legge, si è provveduto all'aggiudicazione del Lotto 4 all'operatore economico CONSORZIO BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per l'affidamento della gestione dei servizi socio- sanitari presso la RSA e CD di Cicignano – Montemurlo (PO) per un importo quadriennale di € 6.792.861,83 Euro oltre iva di legge;
- in data 22/11/2022 è stato sottoscritto tra l'Azienda USL Toscana Centro e Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale l'Accordo Quadro per l'affidamento dei suddetti servizi;

- Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale si avvarrà per l'esecuzione dei servizi della Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus –P.IVA 00915090393;
 - con la stessa delibera n. 1121/2022 la dr.ssa Cristina Maggini, Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato-Pistoia è stata individuata quale Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (RES) e autorizzata a dare attuazione alla prosecuzione del presente contratto;
 - in data 01-03-2023 con nota Prot. n. 15141 il RES ha autorizzato al DEC l'avvio dell'esecuzione del servizio;
 - all'atto della sottoscrizione del presente contratto è stata accertata la regolare validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC):
 - Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale (P.IVA/C.F. 02569290394) – DURC protocollo INAIL n. 39065000 valido dal 13/06/2023 al 11/10/2023
 - Cooperativa In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA/C.F.00915090393) – DURC protocollo INAIL n. 39014086 valido dal 08/06/2023 al 06/10/2023;
 - con deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 28/2/2020 si è proceduto all'adozione della procedura violazione dei dati;
 - con deliberazione del Direttore Generale n. 706 del 31/05/2023 si è proceduto all'adozione dello schema base del patto di integrità allo scopo di prevedere una serie di misure volte al contrasto delle attività illecite, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici;
- si ritiene opportuno procedere alla stipula dello specifico contratto attuativo nel rispetto delle caratteristiche tecniche e normative individuate nel capitolato dell'Accordo Quadro sopra richiamato al fine di garantire continuità dei servizi oggetto dell'accordo medesimo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – PREMESSE E ALLEGATI:

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dal fornitore aggiudicatario:

- Accordo quadro per l'affidamento del servizio dei servizi:

LOTTO 4 - Prato (CIG madre n. 85371062BD) per l'affidamento della gestione dei servizi socio sanitari e sanitari presso la RSA e CD di Cicignano

- Allegato all'Accordo Quadro "Capitolato Normativo e Tecnico"
- Scheda dettaglio offerta economica del fornitore
- Offerta Tecnica

ART. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi di seguito indicati:

LOTTO 4: "gestione dei servizi socio-sanitari e sanitari presso la RSA e CD di Cicignano" dell'Azienda USL Toscana Centro.

ART. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Fornitore sarà titolare della piena responsabilità di tutte le attività svolte all'interno delle strutture, sia dal proprio personale che dagli ospiti.

Le procedure di svolgimento dei servizi dovranno essere conformi al modello di accreditamento delle strutture e dei servizi adottato dalla Regione Toscana di cui alla L.R. 28 dicembre 2009 n. 82 e DGR toscana 3marzo 2010 n. 29/R e ss.mm.ii.

Il fornitore per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni farà riferimento alle normative della Regione Toscana:

- Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R.T. n. 41/2005 approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 231 del 25-03-2008;
- Delibera n. 949 del 27-8-2018. Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R

Il fornitore dovrà garantire la gestione unitaria dei singoli servizi in conformità con il progetto tecnico e l'offerta economica presentati in sede di gara, commisurando il personale e le risorse alle indicazioni del DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R e secondo quanto indicato nel capitolato tecnico.

Il servizio dovrà essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto, nel capitolato normativo e nell'allegato tecnico. Il servizio dovrà altresì essere eseguito secondo le direttive dell'Azienda Sanitaria a perfetta regola d'arte, conformemente all'offerta tecnica presentata in sede di gara che qui viene richiamata quale parte integrante ed è depositata agli atti del Responsabile del Procedimento. Il fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione dei servizi. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. Il

fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Il fornitore ha il dovere di rispettare la clausola sociale come indicato all'art.8 del Capitolato tecnico.

ART. 4 – UTENTI DESTINATARI DEL SERVIZIO

RSA CICIGNANO

La RSA di Cicignano è un presidio residenziale per l'ospitalità, anche temporanea, di persone anziane non autosufficienti autorizzata per n. **40 posti** e divisa in due moduli:

- n. 30 posti per la non autosufficienza stabilizzata **di cui n. 1 per pronta accoglienza.**
- n. 10 posti per stati vegetativi permanenti stabilizzati-terminali

La struttura eroga un servizio continuativo sulle 24 ore per 365 giorni l'anno.

Qualora i n.10 posti, dedicati al modulo per stati vegetativi permanenti stabilizzati-terminali, non fossero utilizzati interamente, potranno essere impiegati per inserimenti temporanei di sollievo per persone che presentano una non autosufficienza stabilizzata, secondo le modalità e la remunerazione del modulo base.

CD CICIGNANO

Il CD di Cicignano è un presidio semiresidenziale per persone anziane e/o adulti in condizione di non autosufficienza stabilizzata. E' autorizzato per n. **10 posti** e aperto per 303 giorni l'anno escluso festivi (domeniche e festività nazionali), da lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

5.1 Adempimenti generali

Il fornitore s'impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda a terzi;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della Struttura;
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

- a garantire la figura di un Direttore in possesso dell'idoneo titolo di studio universitario previsto dalla Delibera n. 949/2018. Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018, n.2/R, e secondo quanto previsto nell'Offerta Tecnica di gara;
- a stipulare una apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno delle strutture;
- a comunicare tempestivamente ai competenti servizi dell'Azienda i casi di decesso e dimissioni, per segnalare la disponibilità di posti liberi.
- a garantire alle persone ospitate la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione della struttura, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita delle stesse;
- a favorire la partecipazione degli ospiti alle iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali attuate nella zona.

5.2 Adempimenti relativi alla documentazione

Il fornitore deve assicurare agli atti la presenza della seguente documentazione, debitamente aggiornata, prevista dal Regolamento G.R.T. n. 2/R del 09/01/2018 e s.m.i. e nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali:

- il progetto individualizzato e cartella personale di ciascun ospite con indicati gli eventuali programmi preventivi di cui all'art. 4.2, comma 2;
- la registrazione delle presenze giornaliere degli ospiti su supporto informatico secondo le indicazioni dell'Azienda o mediante uso di apposito applicativo non appena attivato;
- la registrazione delle presenze del personale, e l'indicazione dei turni e relative mansioni;
- il quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
- la tabella dietetica;
- la registrazione delle terapie individuali;
- diario delle attività quotidiane strutturate;
- la registrazione degli ausili in dotazione;
- cartella infermieristica;
- inserimento flussi informativi obbligatori;
- e infine tutto quanto previsto dalla LR 82/2009 e successivo regolamento.

ART. 6 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIONE

Ingresso in struttura

1.L'ammissione di una persona avviene sulla base di un Progetto Assistenziale Personalizzato (P.A.P.) definito dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), previa acquisizione del parere specialistico del Geriatra aziendale di riferimento.

2. Per l'ammissione, il soggetto interessato dovrà possedere apposita impegnativa rilasciata dall'Azienda nella quale verrà indicata la struttura con disponibilità di posti, il periodo autorizzato, l'importo della quota sanitaria, l'importo della quota sociale a carico del cittadino e l'eventuale quota di compartecipazione a carico del Comune/SdS di residenza.

3. Accertata la regolarità della documentazione (P.A.P.), le schede e le scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate, l'impegnativa al ricovero), accoglie l'ospite dandone comunicazione all'Ufficio che ha emesso l'impegnativa, entro un giorno lavorativo dall'inserimento.

ART. 7 – TUTELA DELLA SALUTE

1. Le persone ospitate nella struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari.

2. Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenziale.

3. Il fornitore si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.

Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa e i servizi territoriali per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti.

4. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'assistito conseguenti alla rivalutazione dell'U.V.M., devono essere tempestivamente comunicate alla struttura dai servizi competenti.

5. Allo stesso modo la struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito e l'eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e/o l'idoneità al modulo specialistico oggetto di inserimento.

6. Il fornitore è tenuto altresì:

- a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell'assistito o il medico della continuità assistenziale;
- c) a curare la somministrazione e la conservazione giornaliera dei medicinali prescritti dal medico curante;
- d) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d'urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell'assistito;
- e) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante, in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA;
- f) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale;
- g) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell'assistito, ad avvisare i familiari, l'amministratore di sostegno o, in loro assenza, l'operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico;
- h) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, ecc. con un congruo anticipo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell'assistito.

Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell'assistito.

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA

Il fornitore, fermo restando quanto imposto dalle disposizioni relative allo stato di emergenza relativamente al periodo pandemico, per il quale si rinvia agli appositi provvedimenti, si impegna a:

- garantire agli assistiti la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione interna, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita e abitudini degli stessi, ricreando le situazioni che incidono sul benessere psicofisico dell'assistito.

Il fornitore si impegna altresì:

- a favorire la partecipazione a iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali zonali anche con il coinvolgimento del Comitato dei parenti e/o di associazioni di tutela e volontariato;

- a disciplinare i rapporti tra assistito e Struttura nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.

ART. 9 – DIMISSIONI

1. il fornitore comunica ai servizi competenti l'avvenuta dimissione e/o decesso dell'assistito nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni.

2. La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con i servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:

a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dalla UVM che determini la necessità di diversa tipologia di ricovero;

b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della Struttura e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Direttore della Struttura;

ART. 10 - RICOVERO OSPEDALIERO E ALTRE ASSENZE

1. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di dimissione ospedaliera e reinserimento in Struttura.

2. Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.

3. Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a n. 30 giorni o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, verrà riconosciuta alla Struttura il 70% della quota sociale.

A tal fine si intende come quota sociale la differenza tra il valore della tariffa e quello della quota sanitaria periodicamente stabilito dalla Regione Toscana.

4. In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a n. 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a n. 7 giorni, è assicurato il mantenimento del posto letto.

ART. 11 - IMPORTO

Il quadro economico ed il tetto di riferimento del presente contratto sono quelli previsti dal capitolato normativo.

L'importo complessivo quadriennale è pari ad euro 6.792.861,83 (oltre iva al 5%), ed euro 7.132.504,92 (compresa iva 5%).

I prezzi relativi all'aggiudicazione, così determinati, dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, salvo migliorie successive e salvo azioni di rientro determinate da normative regionali o statali.

Quanto sopra, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.12 del capitolato normativo.

Il dettaglio dei costi è contenuto nelle schede dell'Offerta Economica e di dettaglio dell'Offerta Economica, allegate all'Accordo Quadro e al presente accordo.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura del servizio ad esclusione della sola IVA.

ART. 12 – DURATA

Il contratto attuativo viene stipulato per la durata di n. 4 anni secondo quanto previsto nel Capitolato Normativo.

Il presente contratto ha decorrenza dal 01.03.2023 al 28/02/2027.

ART. 13 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il presente contratto viene eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 14 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo Quadro e del Contratto Attuativo.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il contratto si intende remunerato con il pagamento di una retta giornaliera per ospite si seguito riportato:

- RSA modulo Base: retta giornaliera Euro 96,00 (iva esclusa);
- RSA modulo Vegetativo: retta giornaliera Euro 122,50 (iva esclusa);
- CD: retta giornaliera Euro 66,00 (iva esclusa);

L'importo fatturato corrisponderà al numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti presso le strutture moltiplicato per le rispettive rette giornaliere individuate.

Per la presenza di metà giornata nelle strutture verrà fatturato il 50% della retta.

La presenza di metà giornata si ha quando l'ospite è presente, ma esce dalla struttura prima del pasto o viene accolto dopo lo stesso.

Il fornitore provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare prospetti delle presenze sottoscritti dal Responsabile /Coordinatore della Struttura, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Il prospetto riepilogativo delle presenze mensili dovrà contenere i seguenti elementi:

- Cognome e nome dell'assistito;
- Comune di residenza anagrafica;
- Codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- Giorni di effettiva presenza, assenza;
- Motivazione dell'assenza (ricovero ospedaliero, malattia, motivi di famiglia, etc.);
- Data e ora di ingresso e data e ora delle dimissioni, ove necessario.

Le informazioni relative alle prestazioni con i nominativi dei singoli utenti dovranno essere trasmesse a questa Azienda garantendo l'anonimizzazione, ai sensi di quanto previsto dal Reg.UE (GDPR) e al D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) il fornitore provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SDI). La fattura può essere emessa solo dopo l'emissione dell'ordine elettronico di acquisto attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019).

Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

Il fornitore fatturerà il servizio effettuato ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto

trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: **C27NVZ (ambito Pratese)**. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità.

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello stesso SDI al sistema del cliente dell'Azienda USL Toscana Centro.

Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello Split payment, il fornitore nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (scissione pagamenti).

L'Azienda provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

La quota riferita allo 0,50% sarà conteggiata in una fattura unica alla fine di ogni anno e per tutta la durata naturale del contratto e sarà svincolata al termine del contratto dopo la verifica di conformità e la conseguente emissione dell'attestazione di regolare esecuzione definita rilasciata dal DEC.

Il documento fiscale dovrà riportare il CIG derivato, il numero di ordine NSO e nella parte descrittiva l'importo della quota accantonata relativa allo 0,50%.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa; l'Azienda USL provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione del servizio, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto/atti di gara, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

ART. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume

gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del Legale Rappresentante o di un suo delegato. Il fornitore, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Il Codice Identificativo Gara del presente contratto è il seguente: CIG derivato 9684188CBD.

ART. 17 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008

Il fornitore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro come previsto dall'art. 8.8 del capitolato normativo, adeguandoli alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa.

Il Servizio di Prevenzione Protezione dell'Azienda USL TC ha ritenuto di non dover procedere all'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), né alla dichiarazione di ottemperanza in quanto la gestione dei servizi è affidata totalmente alla Cooperativa e non vi è alcun operatore dell'Azienda USL TC che opera all'interno della struttura.

ART. 18 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto del presente contratto sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR) l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato A al presente contratto.

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

ART. 19- CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro ,disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-general/1939-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento/16516-codice-di-comportamento>

Il fornitore si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale subappaltatore, e ad inviare all'Azienda USL Toscana Centro, comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 20 – INCOMPATIBILITA'

1. Il fornitore dichiara l'assenza di cause di incompatibilità del personale impiegato, ai sensi della L.662/96 e/o del D.Lgs. 165/2001 art. 53, e L.412/91, al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale.

2. Il fornitore si impegna, dietro richiesta della AUSL Toscana Centro, ad inoltrare a quest'ultima entro il 31 gennaio di ogni anno una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, di assenza di incompatibilità del personale impiegato;

3. Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, anche per quanto riguarda il divieto di pantouflage (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare il D.P.R. n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013).

4. Si segnala inoltre che alla sezione del sito aziendale dell'Azienda USL TC "amministrazione trasparente/altri contenuti" sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing).

ART. 21 – AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Tutti i servizi oggetto del presente accordo sono autorizzati al funzionamento ai sensi del regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R.T. 24/02/2005 n. 41, approvato con D.P.G.R. 9/01/18 e accreditati secondo le disposizioni di cui alla Legge della Regione Toscana n. 82 del 28 dicembre 2009 e ss.mm.ii. "accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrati".

Il fornitore dovrà garantire il mantenimento dei requisiti generali e specifici previsti dalla suddetta normativa regionale per l'intera durata contrattuale pena la risoluzione del contratto stesso.

ART. 22 – POLIZZE ASSICURATIVE

E' fatto obbligo al fornitore di mantenere l'Azienda USL Toscana Centro sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti di terzi danneggiati, e, per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa amministrazione. A tale riguardo il fornitore presenterà, ai sensi dell'art. 8.21. capitolato normativo, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione dei servizi oggetti del presente accordo.

Il fornitore dovrà assicurare le predette polizze assicurative per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga e fornendo copia della quietanza di rinnovo. Nella polizza dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.

Nel caso di impiego di volontari l'aggiudicatario dovrà garantire la regolare copertura assicurativa ai sensi di quanto stabilito nel capitolato normativo art. 8.7.

ART.23 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Con delibera dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1121 del 06/10/2022 sono stati individuati i seguenti Responsabili per la gestione del presente contratto:

- Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto per l'Azienda è: *Dott.ssa Cristina Maggini*
- Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per l'Azienda è: *Dott.ssa Barbara Bonini*

ART.24 – VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procede alle verifiche di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

ART.25 - PENALI

Per l'applicazione di penali si rimanda all'art. 8.13 del capitolato normativo ed all'art.10 del relativo allegato tecnico.

ART. 26 – RISOLUZIONE E RECESSO

- Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- non mantenimento dei requisiti autorizzazione/accreditamento
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità del fornitore;
- violazione del Codice di Comportamento da parte dei dipendenti del fornitore;
- tutti i casi previsti dalla normativa vigente
- Per quanto non ivi previsto si rimanda all'art. 15 dell'accordo quadro e agli artt. 10 e 11 del capitolato normativo.

ART. 27- IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Le spese contrattuali di bollo non sono dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 comma 8 e 17 del D.Lgs 460/1997

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Si rinvia a quanto dall'art. 19 dell'Accordo Quadro e all'art. 15 del capitolato normativo.

ART. 29 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Gli allegati al presente contratto sono:

all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore SOS Dipartimentale Servizi

per Territorio e Sociale Prato-Pistoia

Dott.ssa Cristina Maggini

Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs. 81/2005 o firma autografa

Per il Fornitore

Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Katia Ceccarelli

Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs. 81/2005 o firma autografa

Il Presente contratto è sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.